

Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell. 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Studio Legale
Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
Tel/Fax 091 308038
PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Fattispecie a confronto

PREMESSA

Si definisce falso in bilancio o frode contabile, in diritto societario, la compilazione di false comunicazioni sociali ovvero una rendicontazione non veritiera dei fatti accaduti e degli indicatori di rilievo che dovrebbero essere espressi nel bilancio d'esercizio di un'azienda.

- Atteso che il bilancio di un'azienda è un documento che viene redatto affinché i soci e i terzi possano reperirvi quelle informazioni, sulla base delle quali, assumere delle decisioni (di tipo commerciale, o, comunque, di ordine economico) riguardanti l'azienda medesima, e considerato che il bilancio non si rivolge unicamente al capitale investitore, ma anche alla classe lavoratrice e alla collettività, la corretta compilazione è considerata obbligatoria e inderogabile presso la quasi totalità degli ordinamenti giuridici, poiché espressione di garanzia e tutela della fede pubblica che deve riconoscersi al bilancio.
- La **scorretta compilazione**, necessariamente implicante la falsità di rappresentazione della situazione aziendale, è, pertanto, considerata **una frode** e diffusamente gestita come reato dalla quasi totalità degli ordinamenti.
- Non di rado si tratta di un reato di specificatamente riferito a quel tipo di documento, talora è, invece, riguardato come forma del falso ideologico o alla falsità in atti, genericamente intesa, a seconda della qualificazione di “atto” che possa attribuirsi alla scritturazione contabile.

La disciplina di tale materia è contenuta nel Titolo XI, Libro V del Codice Civile,
novellato dal D.lgs n. 61/2002 e
successive modifiche apportate con la L. n. 262/2005

- ART. 2621 c.c. → **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI**
- ART. 2622 c.c. → **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO
DEI SOCI O DEI CREDITORI**

Art. 2621 c.c.

“False comunicazioni sociali”

“Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorche' oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.

La punibilita' e' esclusa se le falsita' o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilita' e' comunque esclusa se le falsita' o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”.

“False comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori”

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorchè aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

Art. 2622 comma 4, 5, 6 c.c.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa

NOZIONE DI NOCUMENTO

Si considera grave nocumento quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiori allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT, **ovvero** se sia consistito nella distruzione o nella riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo

DUE AUTONOME IPOTESI DI REATO:

- A. Art. 2621 c.c.:** la condotta non ha determinato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori (reato di pericolo e contravvenzione).
- Viene punito con l'arresto fino a due anni
- B. Art. 2622 c.c.:** la condotta ha determinato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori (reato di danno e delitto)
- Il comma 1, prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nel caso di **Società non quotate.**
 - Il comma 2, prevede la reclusione da 1 a 4 anni (e da 2 a 6 anni se il fatto cagiona grave nocumento ai risparmiatori), nel caso di **Società quotate.**

BENE GIURIDICO TUTELATO:

- **Art. 2621 c.c.:** Trasparenza societaria, nonché la regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali
- **Art. 2622 c.c.:** Patrimonio sociale (interessi dei soci e dei creditori)

SOGGETTI ATTIVI DEL REATO

- ✓ Amministratori
- ✓ Direttori generali
- ✓ Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari
- ✓ Sindaci
- ✓ Liquidatori

- Rispetto alla precedente versione (d.lgs n. 61/2002) si verifica l'eliminazione delle seguenti figure:
 - Promotori
 - Soci fondatori
- Con gli artt. 2621 e 2622 c.c. non si sanziona la fase costitutiva della società

ELEMENTO SOGGETTIVO

Per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 2621 c.c. è richiesto il **dolo specifico**, ovvero che i destinatari della norma agiscano con l'**intento di ingannare** i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

ELEMENTO OGGETTIVO

Deve ritenersi integrato con riguardo a qualsiasi attività che, violando l'obbligo di chiarezza e correttezza che attiene al contenuto delle informazioni, sia idonea ad alterare la valutazione dell'entità economica della Società.

OGGETTO MATERIALE DEL REATO

- ✓ Bilanci
- ✓ Relazioni
- ✓ Altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico

FALSO IN BILANCIO DOLOSO

Il testo normativo è stato oggetto di recente sensibile revisione, con la quale la precedente sanzione della [reclusione](#) da 1 a 5 anni è stata modificata con la sanzione dell'[arresto](#) fino a due anni. Le modifiche attuate sono popolarmente sintetizzate con il termine di "depenalizzazione", tuttavia la norma vigente continua a prevedere una [sanzione](#) e il falso in bilancio - seppure ne siano state modificate circostanze e conseguenze - resta un illecito.

Nella dialettica suscitata dalla riforma della disciplina, piuttosto, vi è chi sottolinea come l'attuale sia un approccio meno repressivo di quanto non fosse in precedenza nei confronti di chi si renda colpevole di questo illecito.

L'attuale regolamentazione è il risultato di una serie di iniziative a partire dalla proposta di [legge delega](#) per la riforma del diritto societario, del [governo Amato](#), approvata dal [consiglio dei ministri](#) il 26 maggio [2000](#) e trasmessa al [parlamento](#)^[17], della legge delega approvata dal parlamento il 3 ottobre [2001](#), n. 366^[18] e del conseguente [decreto delegato](#) d.lgs. 11 aprile 2002 n°61^[19], del governo Berlusconi, seguiti dalla [legge](#) 28 dicembre [2005](#), n. 262^[20] e dal [D.Lgs.](#) 27 gennaio [2010](#), n. 39^[21].

FALSO IN BILANCIO, PRESCRIZIONE E INTERCETTAZIONI. IL GOVERNO LANCIÀ LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

- Tra i principali obiettivi che il Governo Renzi intende realizzare vi è la proposta per una riforma del “sistema giustizia”.
- I dodici punti che nel giugno 2014 il Presidente del Consiglio Renzi e il Ministro della Giustizia Orlando hanno indicato come necessari per una puntuale riforma della giustizia comprendono, tra l’altro, l’introduzione di nuove disposizioni dirette a contrastare la criminalità economica, ed, in particolare, nuove norme in materia di falso in bilancio e autoriciclaggio, nonché una accelerazione del processo penale e una graduale riforma della prescrizione e della disciplina delle intercettazioni.
- Per quanto riguarda i **reati economici** la proposta è quella di introdurre un **“nuovo” falso in bilancio punito fino a 5 anni, la cui procedibilità sia prevista d’ufficio.**
- Per quanto riguarda, invece, la disciplina della prescrizione l’obiettivo sarebbe quello di fermarla al primo grado di giudizio.

PROBLEMI APPLICATIVI DELLA DISCIPLINA

• I reati di false comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2622 c.c. nella nuova disciplina del 2002, rivista nel 2005, continuano a porre problemi interpretativi e applicativi.

La disciplina è stata riformata all'inizio del decennio scorso, quando il legislatore intervenne con la legge delega n. 366/2001 e successivamente con il D. Lgs. N. 61/2002.

Nel 2005 la disciplina del reato di false comunicazioni sociali è stata emendata.

Nella versione vigente, tale disciplina, dopo la riforma intervenuta con il D. lgs. N. 262/2005, è contenuta nel nuovo testo degli artt. 2621 e 2622 c.c.

Le principali questioni che hanno suscitato un acceso dibattito dottrinale, sulle quali si è, peraltro, espressa la Corte di Cassazione sono essenzialmente 3:

- 1. IL FALSO QUALITATIVO**
- 2. LE RALAZIONI TRA LE SOGLIE REDDITUALE E PATRIMONIALE DI NON PUNIBILITA'**
- 3. L'ALTERAZIONE SENSIBILE IN CASO DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

IL FALSO QUALITATIVO

Si definisce “falso qualitativo” il falso derivante da **riclassificazioni e compensazioni di valori**, che si manifesta quando, a parità di reddito e capitale, la loro struttura è rappresentata in modo difforme dal vero. Il falso, in altri termini, deriva da riclassificazioni e compensazioni dei valori esposti nello stato patrimoniale o nel conto economico che sono contrarie alle disposizioni del codice .

Il falso qualitativo può derivare, ad esempio, da:

- Iscrizione di poste inesistenti di segno opposto tra i componenti positivi e negativi di reddito, ovvero tra le attività e le passività;
- compensazione di poste di segno opposto (componenti positivi con componenti negativi di reddito; attività con passività);
- accorpamento di poste dello stesso segno;
- spostamento di crediti con scadenza entro l'esercizio nella categoria di quelli oltre, o viceversa;
- spostamento di debiti con scadenza entro l'esercizio nella categoria di quelli oltre, o viceversa;
- incremento di disponibilità e riduzione compensativa dei crediti;
- compensazione tra crediti e debiti verso istituti bancari differenti.

IL FALSO QUALITATIVO

Anche nell'ambito del falso qualitativo, dunque, le ipotesi di comportamento sono numerose.

Queste, poi, possono esaurirsi in un'operazione di **window dressing** (cioè, di abbellimento artificioso della situazione economico-aziendale, seppure solo modificando la struttura economica e quella patrimoniale), oppure essere prodromiche ad altre operazioni: si pensi, ad esempio, alla “copertura” di costi sostenuti per spionaggio industriale, diffamazione dei concorrenti, inquinamento illecito, raggiri assicurativi, ricatti di personaggi influenti, dossieraggio e via discorrendo.

Lo scopo di queste operazioni è quello di offrire al lettore “evoluto” una situazione economica, patrimoniale e finanziaria “qualitativamente” migliore.

L'introduzione delle soglie reddituale e patrimoniale sembra avere svilito la rilevanza del falso qualitativo, il quale, dopo la riforma, **NON** costituisce più condotta punibile.

IL FALSO QUALITATIVO

La questione della rilevanza penale da attribuire al falso qualitativo è stata risolta dalla riforma apportata dal D. Lgs. 61/2002 per le seguenti ragioni:

1. La clausola generale dell'alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economico-aziendale permette di attribuire minore importanza alla manipolazione della denominazione dei conti o del loro riepilogo in una voce o in un'altra degli schemi di bilancio;
2. **L'introduzione delle soglie quantitative è incompatibile con la sopravvivenza del falso qualitativo**, giacchè, quale che sia la classificazione della posta in bilancio, esso esercita il medesimo effetto quantitativo sul risultato ante imposte e/o sul patrimonio netto, ovvero, le differenze tra i valori di questi inseriti nel bilancio "ufficiale" e quelli corretti è pari a zero.

LE RELAZIONI TRA LE SOGLIE REDDITUALE E PATRIMONIALE DI NON PUNIBILITÀ

La principale novità contenuta nella disciplina delle false comunicazioni sociali ex D. Lgs. 61/2002, è quella data dall'introduzione delle cosiddette **“soglie di non punibilità”**.

• Gli artt. 2621 e 2622 c.c., dispongono che la punibilità è esclusa *“se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 % da quella corretta”*. A ciò si aggiunga che, in caso di mancato superamento delle suddette soglie, *“ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da 10 a 100 quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”*.

LE RELAZIONI TRA LE SOGLIE REDDITUALE E PATRIMONIALE DI NON PUNIBILITA'

L'applicazione della soglia di punibilità del 5% del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte si basa su:

- Ricostruzione della soglia di punibilità del 5% del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte;
- Costruzione della fascia di valori non punibili, che oscilla intorno a tale valore per un intervallo, in più e in meno, del 5% del suo ammontare;
- Verifica della posizione del valore del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte attribuito nel bilancio di esercizio ufficiale rispetto alla “fascia di valori non punibili”;

Inoltre, occorre:

- Individuare tutti i componenti di reddito che hanno formato oggetto di alterazioni, omissioni, distorsioni;
- Ricostruire, per ciascuno di essi, il valore corretto;
- Rideterminare il valore corretto del risultato economico prima delle imposte.

LE RELAZIONI TRA LE SOGLIE REDDITUALE E PATRIMONIALE DI NON PUNIBILITA' (VALORE DEL RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO)

Per quanto riguarda la verifica della posizione del valore del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, attribuito nel bilancio di esercizio ufficiale rispetto “alla fascia di valori non punibili”, si possono verificare quattro situazioni:

1. Il valore ufficiale è più alto di quello corretto, ma cade entro l'intervallo di non punibilità: la condotta non è punibile penalmente, ma espone chi l'ha posta in essere a sanzione amministrativa e interdittiva;
2. Il valore ufficiale è più alto di quello corretto, ma non cade entro l'intervallo di non punibilità: la condotta è punibile penalmente;
3. Il valore ufficiale è più basso di quello corretto, ma cade entro l'intervallo di non punibilità: la condotta non è punibile penalmente, ma espone chi l'ha posta in essere a sanzione amministrativa e interdittiva;
4. Il valore ufficiale è più basso di quello corretto, ma non cade entro l'intervallo di non punibilità: la condotta è punibile penalmente.

LE RELAZIONI TRA LE SOGLIE REDDITUALE E PATRIMONIALE DI NON PUNIBILITA' (VALORE DEL PATRIMONIO NETTO)

Per quanto riguarda la verifica della posizione del valore del patrimonio netto attribuito nel bilancio di esercizio ufficiale rispetto alla “fascia di valori non punibili”, si possono dare quattro situazioni:

1. Il valore ufficiale è più alto di quello corretto, ma cade entro l'intervallo di non punibilità: la condotta non è punibile penalmente, ma espone chi l'ha posta in essere a sanzione amministrativa e interdittiva;
2. Il valore ufficiale è più alto di quello corretto, ma non cade entro l'intervallo di non punibilità: la condotta è punibile penalmente;
3. Il valore ufficiale è più basso di quello corretto, ma cade entro l'intervallo di non punibilità: la condotta non è punibile penalmente, ma espone chi l'ha posta in essere a sanzione amministrativa e interdittiva;
4. Il valore ufficiale è più basso di quello corretto, ma non cade entro l'intervallo di non punibilità: la condotta è punibile penalmente.

L'ALTERAZIONE SENSIBILE IN CASO DI INFOR MAZIONI COMPLEMENTARI

Altra novità contenuta nel D. Lgs. 61/2002 (e mantenuta dopo la riforma del 2005) consiste in un'ulteriore clausola di non punibilità di tipo qualitativo. La punibilità è esclusa, infatti, anche in questo caso *“se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da 10 a 100 quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”*.

L'ALTERAZIONE SENSIBILE IN CASO DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- L'alterazione della rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale può essere intesa come l'azione deliberata, da parte degli amministratori, ma anche di un extraneus in concorso con essi, volta a rendere difforme, in misura parziale o totale, il sistema dei valori alla base del documento informativo destinato all'esterno, ai soci, ai creditori, dagli organi della società rispetto a quello che sarebbe stato offerto se gli organi sociali si fossero attenuti alle norme di legge e, in particolare, alle disposizioni degli artt. 2423 e segg. Cod. civ.
- **Cass., 4 gennaio 2010, n. 7:** *“il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c. deve ritenersi integrato sotto il profilo oggettivo con riguardo a qualsiasi attività che, violando l'obbligo di chiarezza e di correttezza che attiene al contenuto delle informazioni, sia idonea ad alterare la valutazione dell'entità economica della società”*.

AGGIOTAGGIO
(ART. 2637 C.C.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

- Cassazione penale, sez. feriale, 21 novembre 2013, n. 46388 (PRO) – La bancarotta documentale da falso in bilancio richiede il nesso di causalità;
- Cassazione penale, sez. V, sent. del 9 aprile 2013, n. 15313 (PRO);
- Cassazione penale, sez. I, sent. del 10 ottobre 2011, n. 18317 (PRO) – Rapporto tra falso in bilancio e bancarotta;
- Cassazione penale, sez. V sent. del 11 maggio 2011, n. 18556 (CONTRO) – Rapporto tra falso in bilancio e truffa – Concorso di reato.
- Cassazione penale, sez. V, sent. del 4 gennaio 2010, n. 7 (PRO) – tipicità della condotta fraudolenta;
- Cassazione penale, sez. V, sent. del 4 gennaio 2010, n. 7 (CONTRO) – Natura della falsità;
- Cassazione penale, sez. V, sent. del 14 luglio 2010, n. 27296 (CONTRO) – Decorrenza del termine per la querela del socio danneggiato.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

- Cassazione penale, sez. II, sent. del 24 giugno 2009, n. 26281 (PRO) – distrazione di fondi da parte dell'amministratore;
- Cassazione penale, sez. V, sent. n. 45513/2008 (CONTRO) – Nel falso in bilancio, in società, i delegati e i consiglieri rispondono per dolo eventuale;
- Cassazione penale, sez. V, 27 luglio 2006, n. 26343 (CONTRO) – Alterazione sensibile
- Cassazione penale, sez. V, sent. del 9 dicembre 2008, n. 45513 (PRO e CONTRO) – Comportamento omissivo dell'amministratore;
- Cassazione penale, sez. V, sent. del 19 giugno 2007, n. 23838 (CONTRO) – Amministratore senza delega, dovere di conoscenza e mancato controllo = responsabilità.